


ORIGINALE



COMUNE DI FRASSILONGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

del Consiglio comunale

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta ORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE - ART. 107 L.P. 22/91.

L'anno DUEMILACINQUE addi' VENERDI' UNDICI del mese di MARZO alle ore 20:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Nominativi	Presente	Assente
PAOLI RINALDO	Si	
FRONER LORENZO	Si	
FRONER LUCA	Si	
FRONER MARIO	Si	
GOZZER GIANNI	Si	
LANER FABIO	Si	
LANER RENZO		Si
OSS RENZO	Si	
PAOLI SERGIO	Si	
RODLER ALMA	Si	
Totale	9	1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor MARIA LUISA ANDREATTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAOLI RINALDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA N° 3 del 11/03/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE - ART. 107 L.P. 22/91.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il regolamento per l'applicazione del contributo di concessione viene adottato sulla base di schema predisposto dalla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, della L.P. 22/91;

Vista la nota n. 6319/0113 - II - EST del 29/10/2001 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, con la quale viene trasmessa copia della deliberazione n. 2723 del 19/10/2001 della Giunta Provinciale, che ha modificato lo schema di regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, approvandone contestualmente il nuovo testo coordinato;

Visto il nuovo Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 28.06.2002, divenuta esecutiva a termini di legge.

Verificato che la percentuale di imposizione del contributo di concessione per le attività comportanti un aumento del carico urbanistico nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a suo tempo stabilita per i manufatti rientranti nella categoria C1: "Manufatti per attività agricole" risulta del 10% tra le possibilità poste dalla PAT che vanno da un minimo del 5% ad un massimo del 15%.

Ritenuto di portare, per i manufatti di cui al punto precedente, l'aliquota al minimo previsto del 5%, in quanto la proposta segue le scelte di questa Amministrazione di incentivare l'attività agricola sul territorio nella ricerca di limitare il fenomeno dell'emigrazione giovanile nei centri urbani limitrofi ed il conseguente depauperamento delle risorse umane a discapito anche della salvaguardia del territorio stesso;

Visto l'art. 5 della L.R. 04.01.1993, n. 1 al quale, con l'art. 2 della L.R. 22.12.2004, n. 7, è stato aggiunto il comma 2/bis che recita: "I regolamenti entrano in vigore a decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione".

Vista la L.P. 22/1991

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale di Valle in relazione alle sue competenze

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10, dal Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarità contabile

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. nove, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. nove Consiglieri presenti e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la modifica della percentuale da applicare agli edifici di cui all'art. 2 comma 4 cat. C1 dal 10% al 5%.
2. Di dare atto che dopo la modifica di cui al punto 1. di cui sopra, il comma 4 dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione risulta il seguente:
 4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

Cat. A: EDILIZIA RESIDENZIALE

A1/2 EDILIZIA RESIDENZIALE (sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purché non qualificate di lusso (A3))	5%
A3 EDILIZIA RESIDENZIALE DI LUSSO (rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969).	15%
A4 EDILIZIA ALBERGHIERA (rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla L.P. 06.11.1981 n. 23, quali alberghi o hotel, gli alberghi garnì, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture agli stessi assimilabili)	6%

Cat.B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO

(rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimento i mezzi di pernottamento fissi o mobili) area	10%
strutture ricettive permanenti	10%

Cat. C: EDILIZIA PER L'ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO.

C1 MANUFATTI PER ATTIVITA' AGRICOLE (rientrano in questo settore i manufatti destinati alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo, industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso)	5%
C2 MANUFATTI COMMERCIALI, DIREZIONALI E DESTINATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI (rientrano in questo settore manufatti commerciali – pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc. – direzionali e destinati alla prestazione di servizi – uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.)	5%

3. Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti favorevoli n. nove, voti contrari n. zero, astenuti n. zero, su nove Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 della legge 6.12.1971 n. 1034. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PAOLI RINALDO



SEGRETARIO COMUNALE
MARIA LUISA ANDREATTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo comunale

dal 15/03/2005 per 10 giorni.

Lì, 15/03/2005



Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 11 MAR. 2005
ai sensi del 3° comma dell'art. 54 della L.R. 1/93 e s.m. e non soggetta a controllo.

Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti



Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva a pubblicazione
avvenuta il 26 MAR. 2005 ai sensi del 2° comma dell'art.54 della L.R. 1/93 e
s.m.

Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti

